SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* *Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto Po. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoagli . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 26 luglio 2005.

Autorizzazione ad eseguire la vaccinazione contro la febbre gialla . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 settembre 2005.

Annullamento parziale del decreto 4 luglio 2005 recante lo scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 7

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Jonica Services Piccola società cooperativa a r.l.», in Bovalino . . . . Pag. 7

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 luglio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti trasporto pubblico locale . . . . Pag. 8

Ministero delle attività produttive

DECRETO 5 agosto 2005.

Fissazione dei termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314. Pag. 8

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1º settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria». Pag. 9

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» Pag. 10

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» Pag. 10

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» Pag. 11

DECRETO 12 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte . . . . Pag. 12

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 27 luglio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria del Rosario Rodrigo Zafra, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno. Pag. 14

Istituto nazionale di fisica nucleare

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2005.

Regolamento generale delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare . . . . Pag. 14

Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma

DECRETO RETTORALE 12 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Studio associato Phyto-LGB», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 23

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Studio associato Phyto-LGB», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 23

Riconoscimento dell'idoneità, al «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari. . . . . Pag. 24

Riconoscimento dell'idoneità, al «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. . . . . Pag. 24

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Cooperativa Terremerse», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 25

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari. . . . . Pag. 25

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Statuto del Parco nazionale della Sila . . . . Pag. 25

Statuto del Parco nazionale delle Cinque Terre . . Pag. 25

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione dell'Istituto The British International School-Praga nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777. . . . . Pag. 25

Regione Puglia:

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Guagnano . . . . Pag. 26

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Martano . . . . Pag. 26

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Faggiano . . . . Pag. 26

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Accadia . . . . Pag. 26

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Alliste . . . . Pag. 26

Incompatibilità del PUG del comune di Sanarica al Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio . . Pag. 26

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 88 del 1º giugno 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gabapentin Merck Generics"». . . . . Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero dell'interno

DECRETO 2 agosto 2005.

Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del comma 2 dell'articolo 7-*vicies-ter* della legge 31 marzo 2005, n. 43.

05A08041

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Franco Fiorito;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 21 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Franco Fiorito dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco Fiorito.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Franco Fiorito è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 21 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lazio.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anagni (Frosinone).

Roma, 6 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08929

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di San Benedetto Po (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Eros Bertazzoni;

Considerato che, in data 30 luglio 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Benedetto Po (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Benedetto Po (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eros Bertazzoni.

Il citato amministratore, in data 30 luglio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto Po (Mantova).

Roma, 12 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08930

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoagli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Zoagli (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Franco Rocca;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 27 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Franco Rocca dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Zoagli (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoagli (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco Rocca.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Franco Rocca è stato eletto alla carica di consigliere della regione Liguria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 27 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Liguria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoagli (Genova).

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2005.

Autorizzazione ad eseguire la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbralo 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio 2004, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari, anche alla luce di recenti trasferimenti e cancellazioni di precedenti sedi;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti Uffici sanitari:

regione Abruzzo - Azienda USL n. 4 di L'Aquila, presidio ospedaliero «Santa Maria di Collemaggio»;

regione Piemonte - Azienda USL n. 3 - Torino, presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia»;

regione Toscana - Azienda USL n. 8 - Montevarchi (Arezzo), ospedale del Valdarno «S. Maria alla Gruccia» - «Ambulatorio I.S.P. per i viaggiatori internazionali»;

regione Lazio - Azienda USL, Frosinone, ospedale «Umberto I», divisione malattie infettive.

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il dirigente generale: GRETO

05A08986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 settembre 2005.

Annullamento parziale del decreto 4 luglio 2005 recante lo scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Considerato che con decreto direttoriale del 4 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2005 si è proceduto erroneamente allo scioglimento della società cooperativa «Ionica Service - società cooperativa a r.l.» con sede in Locri costituita per rogito notaio dott. Giovanni Putortì in data 18 giugno 2001, repertorio n. 693, registro delle imprese n. 148694, Camera di commercio di Reggio Calabria, in luogo di omonima società con sede in Bovalino

Si dispone

l'annullamento parziale del decreto direttoriale del 4 luglio 2005 e precisamente della parte di seguito riportata: società coop. «Ionica service - Società cooperativa a r.l.» con sede in Locri, costituita per rogito notaio dott. giovanni Putortì in data 18 giugno 2001, repertorio n. 693, registro delle imprese n. 148694 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A08963

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Jonica Services - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bovalino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione effettata da un funzionario dell'Associazione generale cooperative italiane e della successiva comunicazione ad integrazione del verbale ispettivo;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la cooperativa è inattiva e che non ha né attività né passività da definire.

Decreta:

La seguente scietà cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: Società coop. «Jonica Services - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52939, registro delle imprese n. 144700 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A08964

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate, derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 68/D.T.T. del 17 marzo 2005 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 3.826.601,32 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti Terrestri» per l'anno finanziario 2005, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il direttore generale: RICOZZI

05A08844

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 agosto 2005.

Fissazione dei termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di

informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali è concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;

Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive fissa, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2005, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2003 e disponibili per il predetto intervento ammontanti a complessivi 7,8 meuro;

Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle Regioni e Province autonome interessate, anche in considerazione dell'imminente apertura del 6° bando della legge n. 215/1992 per le agevolazioni alle imprese, la relativa predisposizione e l'avvio dell'attività;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per la presentazione dei programmi regionali è fissato al 120° giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A08965

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08840

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08841

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08842

DECRETO 1° settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08843

DECRETO 12 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h*), punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Colli Tortonesi»;

«Dolcetto di Ovada»;

«Grignolino d'Asti»;

«Pinerolese».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate: Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Becuet n. , Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Chatus, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierand, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di Acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Rossese Bianco b, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08917

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 luglio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria del Rosario Rodrigo Zafra, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto l'egislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «licenciado en filologia - seccion de filologia semítica, opcion de hebreo y arameo», rilasciato il 28 novembre 1990 dall'Università Complutense di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato il 26 febbraio 1996 dall'Università Complutense di Madrid,

posseduto da Maria del Rosario Rodrigo Zafra, nata a Villamayor de Santiago, il 12 gennaio 1967, di cittadinanza comunitaria (spagnola); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella/e classe/i di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A08892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 16 agosto 2005, dalle ore 14,30 fino alla fine dell'orario di sportello.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 settembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A08933

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2005.

Regolamento generale delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il Regolamento generale dell'INFN;

Visto il Regolamento generale delle strutture dell'INFN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2003;

Visto, in particolare, l'elenco delle strutture dell'INFN allegato al predetto regolamento generale delle strutture dell'Istituto;

Vista la deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005, con la quale il Consiglio direttivo ha istituito la Sezione di Milano «Bicocca», con sede in Milano presso l'Università degli studi di Milano «Bicocca», ed ha contestualmente cambiato la denominazione delle Sezioni INFN di «Roma II» in «Roma Tor Vergata» e «Roma III» in «Roma Tre», modificando l'elenco delle strutture allegato al menzionato regolamento generale delle strutture, dando anche mandato al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Vista la nota dell'Istituto del 27 luglio 2005, prot. n. 014944, con la quale la deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 4 agosto 2005, prot. n. 708, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del Regolamento generale delle strutture dell'INFN, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 9 settembre 2005

Il Presidente: PETRONZIO

ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INFN N. 11134/2005

REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

(A cura della Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN - Ufficio Ordinamento)

Art. 1

Le Strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'INFN opera con Strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture:
   - Sezioni;
   - Laboratori Nazionali;
   - Centri Nazionali;
   - Amministrazione Centrale.
3. Nel presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Generale dell'Istituto, è altresì considerato il Servizio di Presidenza.
4. I provvedimenti organizzativi delle Strutture di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 24, comma 2, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento Generale delle Strutture.

Art. 2

Le Sezioni

1. Le Sezioni sono Strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
2. Le Sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono

articolarsi in Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

4. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. Presso la Sezione di Pisa è istituita l'Unità Funzionale Virgo.
Ad essa è preposto, con provvedimento del Direttore, oltreché il personale dipendente e non di cui al precedente comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.
L'Unità Funzionale Virgo può articolarsi al suo interno con modalità analoghe a quelle descritte nel successivo articolo 3, comma 4.

Art. 3

I Laboratori Nazionali

1. I Laboratori Nazionali sono Strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.

2. I Laboratori Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Divisioni, Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento

organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti Divisioni:
   - Divisione ricerca;
   - Divisione tecnica e dei servizi generali;
   - Divisione acceleratori.

   Le Divisioni si articolano in Servizi.

4. Le Unità Funzionali ed i Servizi possono articolarsi in Reparti, qualora trattasi di attività tecniche ed in Uffici, qualora trattasi di attività amministrative.

5. Alle Divisioni definite al precedente comma 3, è preposto, con provvedimento del Direttore:
   - alla Divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;
   - alla Divisione tecnica e dei servizi generali ed alla Divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.

6. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

7. Ai Servizi, ai Reparti ed agli Uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 4

I Centri Nazionali

1. I Centri Nazionali sono Strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I Centri Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.
3. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.
4. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 5

L'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.

   I dirigenti delle Direzioni e dei Servizi della Amministrazione Centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.
2. L'Amministrazione Centrale dell'INFN è articolata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento Generale dell'Istituto, in Direzioni e Servizi.

Le Direzioni sono le seguenti:

a) Direzione Affari Generali e Ordinamento;

b) Direzione Affari Amministrativi;

c) Direzione Affari del Personale;

d) Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali;

i Servizi sono i seguenti:

e) Servizio Affari Internazionali;

f) Servizio Affari Legali e Contenzioso;

g) Servizio Affari Tributari;

h) Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria;

i) Servizio Coordinamento Banche Dati Ricerca;

l) Servizio Coordinamento Programmi Unione Europea;

m) Servizio Ispettivo;

n) Servizio Medicina del Lavoro;

o) Servizio Protezione dalle Radiazioni.

Alle Direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo.

Ai Servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.

3. Il Direttore della Amministrazione Centrale, di cui all'articolo 24 del Regolamento Generale dell'INFN, si avvale di un Servizio di Direzione posto alle sue dipendenze.

4. L'articolazione in Uffici delle Direzioni, nonché le competenze di ciascuna Direzione, Servizio e Ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della Struttura di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto.

Art. 6

Servizio di Presidenza

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Regolamento Generale dell'INFN, è istituito il Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico - professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

2. Il Servizio è alle dirette dipendenze del Presidente.

3. Al Servizio è preposto un responsabile. La composizione del Servizio verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle Strutture restano in vigore quelli vigenti.

2. Il presente Regolamento Generale delle Strutture sostituisce il vigente Ordinamento dei Servizi (doc. gen. n. 855/86 - rev. 9, approvato con nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).

Elenco delle Strutture dell'INFN

Sezioni

Sezione di Bari
Sezione di Bologna
Sezione di Cagliari
Sezione di Catania
Sezione di Ferrara
Sezione di Firenze
Sezione di Genova
Sezione di Lecce
Sezione di Milano
Sezione di Milano Bicocca
Sezione di Napoli
Sezione di Padova
Sezione di Pavia
Sezione di Perugia
Sezione di Pisa
Sezione di Roma
Sezione di Roma Tor Vergata
Sezione di Roma Tre
Sezione di Torino
Sezione di Trieste

Laboratori Nazionali

Laboratori Nazionali di Frascati
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Laboratori Nazionali di Legnaro
Laboratori Nazionali del Sud

Centri Nazionali

C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.

Amministrazione Centrale.

05A08972

LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo statuto di autonomia della LUISS - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 2005, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie;

Vista la nota prot. R. n. 487/pos 155 del 26 luglio 2005, con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 2994 del 27 luglio 2005 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della LUISS - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» è modificato come segue:

Art. 4.

Il sesto comma è così modificato: «il regolamento del personale amministrativo è approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore generale.».

Art. 6.

Il primo comma, lettera *g)*, è così modificato: «*g)* il direttore generale;».

L'ultimo comma è così modificato: «la funzione di segretario del consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore generale.».

Art. 7.

Il secondo comma, lettera *e)*, è così modificato: «*e)* nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;».

Il penultimo comma, è così modificato: «le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.».

Art. 9.

Il primo comma, lettera *e)*, è così modificato: «*e)* dal direttore generale.».

Il secondo comma è così modificato: «la funzione di segretario del comitato stesso è esercitata dal direttore generale.».

Il terzo comma è così modificato: «il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.».

Art. 12.

Il settimo comma è così modificato: «alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita anche la funzione di segretario.».

Art. 16.

Il primo comma così modificato: «il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni di direttore amministrativo della LUISS, previste dall'ordinamento universitario, sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'Università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il rettore: FOSCHINI

05A08932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Studio associato Phyto-LGB», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30015 del 16 agosto 2005 la ditta «Studio associato Phyto-LGB», con sede legale in Catania, via San Giacomo n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08893

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Studio associato Phyto-LGB», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30016 del 16 agosto 2005 la ditta «Studio associato Phyto-LGB», con sede legale in Catania, via San Giacomo n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08894

Riconoscimento dell'idoneità, al «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39024 del 10 marzo 2005 il «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», con sede legale in Roma, via C.G. Bertero n. 22, è stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08895

Riconoscimento dell'idoneità, al «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39025 del 10 marzo 2005 il «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», con sede legale in Roma, via C.G. Bertero n. 22, è stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08896

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Cooperativa Terremerse», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39600 del 23 maggio 2005 la ditta «Cooperativa Terremerse», con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Vento n. 21, è stata riconosciuta idonea a proseguire per altri sei mesi, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Biosaggi entomologiche.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per mesi 6 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Altre prove: test di selettività su artropodofauna.

05A08897

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30017 del 16 agosto 2005 la società «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», con sede legale in Potenza, via Mulino del Capo, lotto E2 - area PIP - Pignola, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08898

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Statuto del Parco nazionale della Sila

Con decreto ministeriale dell'11 luglio 2005 è stato adottato lo statuto del Parco nazionale della Sila.

05A09040

Statuto del Parco nazionale delle Cinque Terre

Con decreto ministeriale del 29 agosto 2005 è stato adottato lo statuto del Parco nazionale delle Cinque Terre.

05A09041

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto The British International School-Praga nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 13 settembre 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto The British International School-Praga.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A08985

REGIONE PUGLIA

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Guagnano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1116 del 6 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Guagnano (Lecce).

05A08923

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Martano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1117 del 6 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Martano (Lecce).

05A08924

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Faggiano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1120 del 6 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Faggiano (Taranto).

05A08925

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Accadia

La giunta della regione Puglia con atto n. 1204 del 24 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Accadia (Foggia).

05A08926

Approvazione in via definitiva del P.R.G. del comune di Alliste

La giunta della regione Puglia con atto n. 1203 del 24 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Alliste (Lecce).

05A08927

Incompatibilità del PUG del comune di Sanarica al Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio

La giunta della regione Puglia con atto n. 1166 del 6 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la non compatibilità del PUG del comune di Sanarica al Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2001.

05A08928

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 88 del 1º giugno 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gabapentin Merck Generics"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 54, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: "A.I.C. n. *033607202*/M (in base 10); 12X572 (in base 32);", leggasi: "A.I.C. n. *036607202*/M (in base 10); 12X572 (in base 32);".

05A08956

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501218/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.